

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE III CIVILE**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxx del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, in materia di contratti bancari

TRA

DEBITORE;

ATTORE

E

BANCA fusasi per incorporazione in BANCA INCORPORANTE;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 15.1.2019, **DEBITORE**, n.q. di parte mutuataria, premettendo di aver stipulato, il 30.9.2009, per atto pubblico, un contratto di mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria dell'importo di euro 150.000,00 da estinguersi in 360 rate mensili, con la "**BANCA OMISSIS**" (incorporata poi in **BANCA**), chiedeva, in via principale "accertata la natura usuraria degli interessi e dei costi relativi alla erogazione del finanziamento, dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi e la gratuità di detto finanziamento, e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, alla restituzione in favore dell'attore degli interessi corrisposti".

A fondamento della sua pretesa, parte attorea eccepiva: 1) l'applicazione da parte della Banca di tassi usurari; 2) la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto; 3) la difformità dell'Isc rispetto al costo effettivo del mutuo; 4) la responsabilità contrattuale della banca convenuta, con l'obbligo a carico di questa ultima del risarcimento dei danni, nella misura in cui la stessa, indicando dei costi in contratto diversi da quelli effettivi, avrebbe indotto il consumatore a stipulare il mutuo; 5) la violazione da parte della banca delle norme sulla trasparenza bancaria, dell'art. 13 delle condizioni generali del mutuo, degli artt. 5 n. 3 e 21 n.ri 1,3/bis Codice del consumatore dell'art. 119 tub.

In ragione di ciò, l'attore conveniva in giudizio il predetto istituto bancario al fine di sentire dichiarare: "1- in linea principale - accertata la natura usuraria degli interessi e dei costi relativi alla erogazione del finanziamento (p. I°) dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi (art. 2 dell'atto di accettazione) e la gratuità di detto finanziamento, e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore dell'attore degli interessi corrisposti a partire dalla prima rata scaduta il 31.10.2009 e fino a quella calcolata del 30/11/2018 compresa, per complessivi € 68.908,51 oltre a quelli relativi ai ratei di mutuo corrisposti successivamente a tale data e che andranno a scadere fino alla data della emananda sentenza; -disporre che per i ratei con scadenza successiva la banca, o il CTU qualora nominato, provveda a rideterminarne gli importi, limitandoli unicamente al capitale residuo da rimborsare. 2. in linea subordinata - accertata la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto (p- II°), dichiarare la gratuità del finanziamento, e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 68.908,81 in restituzione degli interessi corrisposti dallo stesso sino alla rata del 30/11/2018 compresa, nonché delle ulteriori somme maturande al medesimo titolo fino alla data della emananda sentenza; - disporre che per i ratei a scadere la banca convenuta, o il CTU qualora nominato, provveda a rideterminare gli importi dovuti mensilmente dall'attore al solo titolo di quota capitale residuo. 3. in linea ancor più subordinata - accertata la difformità dell'ISC indicato dalla banca dal TAEG (sommatoria dei costi effettivamente sostenuti dal mutuuario (p. III°), dichiarare che gli interessi sono dovuti applicando il tasso Bot più favorevole ai

clienti, e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento in favore dell'attore della differenza tra gli interessi dovuti ex art. 117 comma 7 TUB e gli interessi già corrisposti alla data del 30/11/2018 e che saranno corrisposti fino alla data dell'emananda sentenza; - disporre che, per i ratei a scadere, la banca convenuta, o il CTU qualora nominato, provveda, in sostituzione di quelli pattuiti, a rideterminare gli importi dovuti dall'attore a titolo di interessi corrispettivi applicando il tasso Bot a lui più favorevole. 5. in linea maggiormente subordinata -accertata la responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi dell'art. 116 TUB, stante l'evidente incertezza dei reali costi dell'operazione di finanziamento e la vistosa divergenza esistente tra l'entità di quelli dichiarati in via sintetica dalla banca e l'entità di quelli effettivi, anche occulti, pari ai 10,90 punti percentuali (p. IV°), condannare essa banca al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura uguale a quella degli interessi contrattuali già corrisposti e da corrispondere; -disporre che per i ratei a scadere la convenuta, o il CTU qualora nominato, provveda a rideterminare gli importi dovuti mensilmente dall'attore al solo titolo di quota capitale residuo. 6. in linea ulteriormente gradata accertato il comportamento illecito della banca per la violazione degli obblighi informativi (p. V°) condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore degli attori nella medesima misura ed entità degli interessi dagli stessi già corrisposti e da corrispondere; - disporre che per i ratei a scadere la banca convenuta, o il CTU qualora nominato, provveda a rideterminare gli importi dovuti mensilmente dall'attore al solo titolo di quota capitale residuo. 7. In ogni caso, condannare la banca al pagamento degli interessi maturati e maturandi fino all'effettivo pagamento”.

Si costituiva la **BANCA**, in persona del l.r.p.t., con comparsa del 4.4.2019, a mezzo della quale eccepiva: in via preliminare, la nullità della citazione ex art. 164 c.4 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, di cui deduceva l'infondatezza in fatto e diritto, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione e concessi i termini ex art. 183 c.6 c.p.c., il Giudice Ferrara, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, rinviava per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 4.6.2024 celebrata con modalità cartolare, il Giudice subentrato sul ruolo, preso atto delle note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di 60 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, deve essere vagliata l'eccezione di nullità della citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, c.4 c.p.c. (c.d. vizi della *editio actionis*).

In punto di diritto, va precisato che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.4 c.p.c., si produce solo quando risulti “assolutamente” incerto l'oggetto della domanda oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenuto conto che l'identificazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti allegati (cfr. Cass. n. 14071/2016; Cass. n. 11751/2013).

Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda non sia assolutamente incerta, avendo peraltro consentito l'approntamento di una compiuta linea di difesa da parte della convenuta.

L'eccezione di nullità ex art. 164 c.4 c.p.c. va pertanto rigettata.

Ciò premesso, devono ora essere vagliate nel merito le singole eccezioni sollevate dal convenuto.

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona di Rauso, n. 3536 del 30.09.2024

L'odierna vicenda processuale attiene ad una azione di nullità (parziale) di un contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 30.9.2009 dal sig. **DEBITORE** con la **BANCA**, successivamente incorporata in **BANCA**: ed infatti dalla prospettazione dell'attore, emerge che egli fa valere la nullità di clausole contrattuali inerenti alla determinazione del tasso corrispettivo e/o moratorio, deducendone la usurarietà, per ottenere la ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o illegittime.

Conseguenze di questa doglianza sarebbero, in tesi, la nullità del contratto di mutuo ipotecario, in quanto avrebbe ad oggetto un credito privo del requisito di certezza, liquidità e determinabilità, ed il diritto della parte mutuataria alla ripetizione di somme illegittimamente percepite dalla società bancaria ed al risarcimento danni.

Il mutuo in questione era regolato dalle seguenti condizioni: importo rata 842,30, tasso contrattuale annuo nominale fisso per tutta la durata del finanziamento del 5,40%, tasso annuo effettivo globale (TAEG) o indicatore sintetico di costo (ISC) del 5,93% e tasso di mora pari al tasso contrattuale aumentato del 1,5000 punti percentuali (cfr. "Contratto di mutuo ipotecario" allegato dall'attore nell'atto di citazione), mentre il tasso soglia, secondo quanto documentato dall'attore, alla data della stipula era del 6,69% (cfr. "02-Gazzetta ufficiale n. 149 30.06.2009" allegato all'atto di citazione).

Ciò posto, la domanda va rigettata nel merito per i motivi che di seguito si esporranno.

L'attore eccepisce l'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi applicati nella misura in cui: "le varie spese del finanziamento (ivi incluse quelle per assicurazione, spese notarili, di gestione pratica, commissioni cui si rimanda per un totale di € 17.154,15) rappresenterebbero l'11,43% della somma mutuata che, sommata agli interessi corrispettivi (TAN) pari al 5,40%, avrebbero portato il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) al 16,83%, maggiore del Tasso Soglia del 6,69%".

Dunque, in altri termini, secondo la sua prospettazione, tale tipologia di spese, sommata agli interessi corrispettivi, determinerebbe uno sfioramento del TAEG superiore al tasso soglia.

Tale prospettazione, per come formulata oltre ad essere generica è anche infondata. Innanzitutto, al fine di accertare l'usura, il superamento del tasso soglia deve essere accertato raffrontando il TEG del contratto e non il TAEG. Il TEG è inferiore al TAEG, in quanto a differenza del primo, il TAEG comprende anche le spese per imposte e tasse come disposto dall'art. 644 c.p., adempiendo ad altre e diverse finalità.

Inoltre, ai sensi del par. c 4 delle Istruzioni della Banca D'Italia del 2009 cui si rimanda, applicabili *ratione temporis* al caso in oggetto, non tutte le spese sostenute dal cliente rientrano nel calcolo del TEG.

Tra queste, per esempio, non vi rientrano: i) le imposte e tasse; ii) le spese notarili; iii) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo; iv) le spese di tenuta del conto corrente, salvo il caso in cui il quest'ultimo sia servente all'uso esclusivo di un finanziamento; v) le eventuali penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto; vi) i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con una operazione di leasing o factoring.

In base a tale normativa, quindi, non tutte le spese afferenti al finanziamento possono essere incluse nel TEG ai fini del calcolo dell'usura; spese che invece sono erroneamente incluse dall'attore nel calcolo prospettato in citazione.

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona di Rauso, n. 3536 del 30.09.2024

Quindi, ai fini della valutazione dell'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto, la comparazione deve essere operata tra tasso soglia e TEG indicato in contratto, non potendosi computare costi che non devono rientrare nel calcolo, trattandosi di un contratto stipulato nel settembre 2009.

Inoltre, le istruzioni della banca d'Italia del 2009 prevedevano, che nel calcolo del TEG, non dovevano essere conteggiati i costi per le polizze assicurative, così come fatto, invece, dall'attore nel caso di specie.

Le istruzioni della Banca d'Italia menzionate, nel dettaglio, prevedevano che “fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006. Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l'invio delle segnalazioni alla Banca d'Italia): a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2 del 2009; b) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non affidati, fino a concorrenza delle spese addebitate ai clienti per la liquidazione trimestrale dei conti affidati; c) gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell'intermediario)”.

Sul punto, questo Giudice non neglige l'orientamento secondo cui tale esclusione non è dirimente atteso che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, ordinanza n. 29501 del 24 ottobre 2023), ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, purché sia dimostrato dall'attore che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. Ma, nel caso di specie, l'attore non ha neanche dedotto in citazione tale collegamento (cfr. pagina 3 della citazione) limitandosi ad includere tali costi nel calcolo, né ha fornito alcun elemento dimostrativo del collegamento, non producendo la polizza né potendo, quindi, conoscersi il rischio concretamente assicurato e le condizioni di indennizzo.

In ogni caso, nella prospettazione del calcolo del tasso applicato vengono inserite voci (quali perizia e spese notarili, o la polizza danni, diversa da quella infortuni) non pertinenti, sicché la doglianza, come formulata, non può essere accolta.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento, in relazione alla dedotta pattuizione di tassi usurari con specifico riguardo agli interessi corrispettivi, deve pertanto ritenersi infondata, e, dunque, va respinta.

Sul punto, appare quindi del tutto esplorativa la richiesta, formulata dall'attore, di CTU tecnico contabile, tenuto conto che lo strumento in oggetto “la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenza tecnico-scientifiche che si rendono necessarie ai fini della decisione, presupponendo, quindi, che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste, e non potendo, invece, essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti” (cfr., da ultimo, Cass. 27776/2019).

Nemmeno può essere accolta l'eccezione dell'attore secondo cui: “Gli interessi moratori pattuiti (art. 5 delle Condizioni Generali di Mutuo), pari al 6,90% (5,40%+spread 1,50%), superano anch'essi il tasso soglia del 6,69%” in quanto oltre ad essere genericamente formulata è anche manifestamente infondata.

Ed infatti, la Suprema Corte ha da tempo statuito il seguente principio di diritto in punto di oneri di allegazione incombenti in capo al debitore che eccepisca o chieda l'accertamento dell'usurarietà degli interessi: “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona di Rauso, n. 3536 del 30.09.2024

contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi" (cfr. ex multis Cass. Civ., S.U., n. 19597/2020).

Anche la giurisprudenza di merito, che si condivide, ha precisato che è onere della parte che deduce l'applicazione di un tasso usurario allegare ed indicare modi, tempi e misura del superamento dello specifico tasso soglia (sul tema cfr. Trib. di Ferrara, Sentenza, 5 dicembre 2013).

L'attore, in primo luogo ha errato nell'applicare lo stesso parametro utilizzato per gli interessi corrispettivi per verificare la regolarità degli interessi moratori, indicando anche per i moratori, quale tasso soglia, il 6,69%.

Ed invece, quanto alla determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, dal decreto ministeriale allegato, all'art. 3 si evince che: "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali, sicché applicando tale incremento, sicuramente il tasso soglia sarebbe stato diverso e, comunque, maggiore rispetto a quello rilevato per gli interessi corrispettivi.

Oltre a ciò, l'attore non ha nemmeno indicato a quale periodo temporale farebbe riferimento il tasso soglia degli interessi moratori né, a tal fine, ha richiamato il decreto ministeriale di riferimento, allegato in sede di seconda memoria.

Coerentemente, dunque, è stata rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio dal precedente giudice istruttore (Vedasi sul punto l'ordinanza del 7.2.2020).

Né, tantomeno, può essere accolta la prospettazione dell'istante secondo cui gli interessi corrispettivi ed interessi moratori possono essere cumulati ai fini della verifica del rispetto delle soglie usuarie (cfr. citazione pag. 6 in cui si evidenzia: "considerando congiuntamente i due indici di tassi, ovvero quello corrispettivo (TAN), pari al 5,40% ed il moratorio, pari al 6,90%, si raggiunge un interesse complessivo pari al 12,30% > di 6,69% (tasso soglia). Sommando altresì a detto risultato la percentuale del 11,43%, relativa ai costi connessi al finanziamento, il TAEG assumerà addirittura la dimensione del 23,73%).

Le questioni giuridiche rilevanti attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio ed al criterio di determinazione del TEG.

Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. SS.UU Cass. civ. n. 19597/2020).

Si rileva che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato; pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.

L'argomento è stato affrontato di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.14214/2022 che, richiamando precedenti giurisprudenziali, esclude categoricamente la legittimità di tale operazione aritmetica, che in molti casi viene ancora invocata nelle cause che hanno per oggetto i contratti di mutuo.

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona di Rauso, n. 3536 del 30.09.2024

La Suprema Corte, infatti, osserva che l'incompatibilità della sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori deriva dalla diversa natura e funzione degli uni e degli altri, applicabili in ipotesi antitetiche: gli interessi corrispettivi a fronte di adempimento, quelli moratori in caso di inadempimento.

Peraltro, neanche può valere, a smentire tali considerazioni, la contestazione sul metodo di applicazione degli interessi moratori che, secondo la prospettazione di controparte, sarebbero stati illegittimamente calcolati sul cumulo delle rate scadute che sono, però, formate da sorta capitale ed interessi.

Innanzitutto è evidente la assoluta genericità della contestazione; gli oppositori avrebbero dovuto illustrare puntualmente negli atti introduttivi le condizioni contrattuali o le operazioni bancarie ritenute violative del disposto normativo, non rilevando le nuove allegazioni contenute nelle comparse conclusionali destinate solo a compendiare gli esiti dell'istruttoria, laddove il *thema decidendum* si cristallizza nell'atto di citazione, come specificazioni consentite solo fino alla prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc.

In ogni caso, va evidenziato che i contratti di mutuo stipulati successivamente al 22.4.2000 (quale quello in esame stipulato nel 2009), che ricadono sotto il regime dell'art. 3 della Delibera CICR 9.2.2000, possono prevedere il meccanismo dell'anatocismo, in presenza di una espressa clausola contrattuale, specificamente approvata per iscritto (art. 6 delibera CICR), sicché sulle rate insolte è ammesso il decorso degli interessi moratori, da calcolare sull'intero importo della rata (quota capitale e quota interessi), fermo il divieto di capitalizzazione periodica sugli interessi così determinati (cfr. art 3 della Delibera CICR del 9.2.2000: "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica").

Nel caso di specie, il contratto in esame, sottoscritto dal cliente, all'art. 5, prevede che gli interessi di mora matureranno sulla rata, per tale sicuramente intendendosi quella comprensiva di capitale ed interessi. Si aggiunge poi che su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Peraltro, la giurisprudenza invocata dall'attore nella comparsa conclusionale non appare pertinente, avendo riguardo canoni e non rate di mutuo.

Parimenti è infondata la censura dell'attore sull'erronea e imprecisa indicazione dell'ISC (anche nella misura in cui lo stesso asserisce che il predetto indice sarebbe difforme rispetto al Taeg) che sarebbe tale da determinare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto.

Va innanzitutto precisato che tale indice è proprio dei mutui e dei contratti di finanziamento, come quello in esame.

A tal riguardo, il maggioritario indirizzo giurisprudenziale ha confermato che l'erronea o omessa indicazione dell'ISC non può determinare la nullità totale o parziale del contratto (cfr. Cassazione n. 26585.2022).

Tale orientamento assume che l'erronea o omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest'ultimo uno strumento di carattere informativo ((Tribunale di Firenze, sez. III, 22/07/2020, n. 1737: "I casi di violazione dell'ISC, secondo la giurisprudenza di merito, sono riconducibili sì alla violazione della normativa in tema di trasparenza, come dedotto da parte attrice, ma in ogni caso non danno luogo a un vizio di nullità"; Tribunale Bergamo sez. III, 29/10/2019, n. 2244).

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona di Rauso, n. 3536 del 30.09.2024

L'ISC, difatti, non è un tasso, ma è un indicatore del costo complessivo del finanziamento avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo. La sua inesatta indicazione non comporta, pertanto, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che peraltro è comunque ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci elencati nel contratto.

Stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti (Corte appello Torino sez. I, 05/10/2020, n. 973,).

L'eventuale erronea o omessa indicazione dell'ISC, quindi, può al più rilevare, ricorrendone i presupposti, ai fini dell'esercizio di rimedi ablativi contro i vizi del consenso (Corte d'Appello Milano, ordinanza del 05.05.2018) o sotto l'aspetto della responsabilità precontrattuale (Tribunale Vicenza, 20/08/2020, n.1391), profili circa i quali l'attore ha avanzato deduzioni assolutamente generiche (cfr. pag.9 della citazione, peraltro erroneamente invocando un responsabilità contrattuale).

La non corretta indicazione dell'ISC/TAEG determina la nullità della relativa clausola contrattuale solo ove ricorra ipotesi di credito al consumo.

L'art. 125 bis, comma 6 TUB sancisce infatti espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore, che contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e) non sono stati inclusi (o inclusi in modo non corretto) nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta in ottemperanza alla previsione dell'art. 124 (anche in questo caso, tuttavia, la nullità della clausola non determina ex sé la nullità dell'intero contratto).

Ma questa previsione riguarda i soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, di importo non superiore ad Euro 75.000,00 e successivi al 19 settembre 2010, e, quindi, non al mutuo per cui è causa, che disattende questi requisiti.

Alla luce di quanto esposto, l'eccezione in oggetto deve essere rigettata integralmente. L'attore, infine, contesta genericamente in citazione la violazione da parte dell'istituto mutuante della normativa sulla trasparenza bancaria, dell'art. 13 delle condizioni generali del mutuo e degli artt. 5 n. 3 e 21 n.ri a, 3/bis Codice del consumatore dell'art. 119 Tub, lamentando al tal riguardo: "di non aver ricevuto mai, o quanto meno periodicamente, come invece dovuto, comunicazioni scritte in merito allo svolgimento del rapporto".

L'eccezione non è accoglibile.

La violazione delle norme sopracitate è invocata dall'attore in modo assolutamente generico nell'atto di citazione, lo stesso infatti si è limitato a riportare solo il dato testuale delle varie norme di legge senza alcun riferimento alla fattispecie concreta oggetto di giudizio né essi deducono o provano in modo concreto e dettagliato quale danno sarebbe stato loro in conseguenza arrecato.

Peraltro, emerge dal contratto di mutuo che esso è a rata fissa, vale a dire con una rata che rimane costante nel tempo quindi non si comprende quale omissione informativa addebitabile alla banca possa aver causato danni al mutuatario.

Ogni altra domanda, sfornita di prova o allegazione e/o prospettata solo nelle conclusioni e, quindi, tardivamente non può essere accolta.

Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda attorea va integralmente rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nel dispositivo e vengono liquidate

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona di Rauso, n. 3536 del 30.09.2024

nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (valori minimi), tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (nella misura in cui sono stati richiesti circa 68.000,00 quali interessi non dovuti), del numero di udienze celebrate, delle difese svolte e dell'esito della stessa.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta integralmente le domande proposte dall'attore; condanna l'attore **DEBITORE** a pagare in favore di **BANCA** fusasi per incorporazione in **BANCA INCORPORANTE**. le spese processuali, che si liquidano in euro € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, li 30.9.2024.
Il Giudice Dr.ssa Simona Di Rauso

EX PARTE